

ADM open hearing - Confindustria Moda- Marzo 2021

L'art. 23 del Regolamento (UE) n. 608/2013 – relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali – prevede che le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale possano essere distrutte, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica del blocco (tre giorni nel caso di merci deperibili), qualora il destinatario della decisione – ovvero il titolare della domanda di intervento, lo strumento a disposizione del titolare di una privativa di proprietà intellettuale per chiedere la tutela delle stesse –, il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato per iscritto il loro consenso alla distruzione.

Inoltre, le Autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci se questi non hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione, alle Autorità doganali, entro i suddetti termini.

Nel caso in cui il dichiarante o il detentore si oppongano alla distruzione della merce, invece, il titolare della domanda di sospensione dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria e ottenere l'adozione di provvedimenti cautelari. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, questo non si rende necessario dal momento che il dichiarante o il detentore non si oppongono alla distruzione, dato che la merce sospesa è costituita da spedizioni di pochi articoli e il destinatario – acquirente consapevole della natura contraffattoria dei medesimi – intende solo definire la questione nel minore tempo possibile.

Questa procedura, già prevista dal precedente Regolamento (UE) n. 1383/2003, non è mai stata applicata dall'autorità doganale italiana (a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza dei Paesi dell'Unione Europea, in cui la procedura semplificata



viene regolarmente applicata), in quanto ritenuta incompatibile con la normativa nazionale vigente dettata dal Codice di Procedura Penale.

Pertanto, nel nostro Paese, una volta che il titolare della privativa di proprietà intellettuale ha confermato la violazione del diritto, il funzionario doganale – nella veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria – riferisce all'autorità giudiziaria *ex art. 347 c.p.p.*; in buona sostanza, acquisisce una notizia di reato e la comunica al Pubblico Ministero competente, il quale apre un procedimento penale nei confronti del destinatario della merce.

Ciò comporta che, in Italia, le Procure dei Tribunali del nostro Paese rischino di essere letteralmente sommerse da notizie di reato relative a blocchi e sequestri in dogana di merci contraffatte, per la maggior parte relative a piccole spedizioni, contenenti pochi articoli.

Nella pratica, accade che gli Uffici Doganali sovente siano ricorsi a soluzioni alternative per non aggravare ulteriormente il già imponente carico di lavoro delle Procure.

Le soluzioni poste in essere, tuttavia, seppur commendevoli, non sono uniformi né omogenee.

Appare pertanto opportuno rivedere nuovamente, e in modo più approfondito, la compatibilità della procedura semplificata con il diritto processuale e penale nazionale.

L'applicazione della procedura semplificata, infatti, presenta vantaggi per tutte le parti coinvolte: innanzitutto in ottica deflattiva, diminuirebbe i carichi di lavoro delle Procure; a livello doganale, permetterebbe l'uniformità nella gestione dello svincolo di merci contraffatte; a livello temporale, consentirebbe una maggiore celerità nel disbrigo delle pratiche che portano alla distruzione della merce contraffatta; a livello economico comporterebbe minori costi sia per l'Erario – per gli oneri di custodia, stoccaggio e distruzione delle merci –, sia per il titolare del diritto di proprietà intellettuale che, oltre



a veder frustrata l'aspettativa di giungere alla distruzione di prodotti che violano una sua esclusiva (dato che per la confisca e la distruzione è necessario attendere l'esito del procedimento penale instaurato, che avviene a distanza di anni da quando il sequestro fu effettuato), è costretto anche a investire energie perché spesso citato, in qualità di ausiliario di Polizia Giudiziaria, nel corso del dibattimento del procedimento penale instaurato a seguito del sequestro.

